

ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE D'EMERGENZA DI EMERGENZA PER AREA MARGINALITA' PRESSO IL CENTRO LA MERIDIANA DI SCANDICCI**

L'anno duemila.....il giorno \_\_\_\_\_  
del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest – a Sesto Fiorentino - Via Gramsci 561

FRA:

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n.05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. Franco Doni, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E

l' Associazione di volontariato denominata "Solidarietà Caritas" C.F. 94043850489 con sede legale in Firenze in Via de' Pucci 2, rappresentata dal Sig. ANDREA GORI, nella sua qualità di Rappresentante Legale, nato a Firenze il 26.10.1948 domiciliato per la carica presso l'associazione stessa.

**Preso atto:**

- che l'Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni e che non sono in corso procedure di revoca;
- della Delibera della Assemblea Sds n. 17 del 30 giugno 2017 avente per oggetto "Approvazione protocollo con l'Associazione Caritas per strutture di Accoglienza";
- della Legge n. 106 del 6/06/2016 "Riforma del terzo settore";

**Premesso :**

- a) che l'Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas", da qui in poi per brevità denominata Associazione, ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività socio-assistenziali e che la stessa Associazione è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- b) che l'Associazione mette a disposizione della SdS N. 2 appartamenti per l'accoglienza temporanea di famiglie nell'area della marginalità, residenti nel Comune di Scandicci, completamente arredati, posti nel Centro Sociale "La Meridiana" sito nel territorio del Comune di Scandicci, Via Roma 115;
- c) che l'Associazione non è soggetta alla presentazione di certificazione antimafia in quanto ne è esente ai sensi della Circolare Ministero Interno del 17.07.1990 e dell'art. 20 della Legge 203 del 12.07.1991.
- d) che la tipologia dell'attività, trattandosi di alloggio temporaneo, possa essere ricondotta all'art. 22 L.R.T. 41/2005 nel novero di quelle attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione (ma la semplice comunicazione di avvio attività) e pertanto sia escluso dall'accREDITAMENTO ai sensi della L.R.T. 82/2009 e del Regolamento attuativo DPGR 29/R del 2010;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1  
**OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto l'accoglienza temporanea di famiglie in situazioni di marginalità e disagio socio-economico, rivolta a favore di famiglie sfrattate e/o prive di alloggio residenti nel territorio del Comune di Scandicci.

## ART. 2 STRUTTURA

La società della Salute Nord Ovest si avvale dell'Associazione Caritas che mette a disposizione la struttura di seguito indicata:

- N.2 appartamenti ammobiliati del Centro sociale "La Meridiana" per accoglienza residenziale d'emergenza, posto in Scandicci(FI) Via Roma n. 115 e garantisce l'idoneità e la rispondenza della struttura alle norme vigenti.

## ART. 3 Appartamenti del CENTRO SOCIALE "LA MERIDIANA"

### *MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI UTILIZZO*

L'Associazione mette a disposizione della SdS N. 2 appartamenti completamente arredati, posti nel Centro Sociale "La Meridiana" con accesso da Via Roma, 117, piano terra, di mq. 40 circa cadauno composti da ingresso – soggiorno-cucina, bagno, camera con due posti letto e di cui uno con il bagno per portatori di handicap.

L'Associazione procederà all'ammissione dei nuclei familiari da ospitare previa comunicazione di specifica autorizzazione da parte della SdS.

L'accoglienza non potrà superare di norma il periodo massimo di 6 mesi, prorogabili su richiesta del SSP SdS e ratificata dai suoi organismi interni per un ulteriore periodo in quei casi in cui non sia possibile reperire altra soluzione al problema abitativo. La durata dell'accoglienza dovrà sempre e comunque risultare dall'autorizzazione SdS sia per il primo periodo che per l'eventuale rinnovo.

Sarà cura degli operatori della Caritas provvedere a:

- a) verificare che non sussistano impedimenti all'accoglienza e all'accesso agli appartamenti da parte dei soggetti autorizzati dalla SdS;
- b) far sottoscrivere il regolamento interno del Centro;
- c) effettuare la segnalazione alla questura ai sensi della L. 18/05/78 n.191;

Responsabile della struttura CARITAS e referente verso la SdS è soggetto incaricato dall'Associazione che ne darà tempestiva comunicazione alla SdS, completa di e-mail e recapito telefonico

In considerazione della temporaneità dell'ospitalità non sarà consentito agli ospiti chiedere la residenza anagrafica presso la struttura, se non autorizzata espressamente dalla SdS.

L'inserimento nella struttura avverrà tramite progetto condiviso con il nucleo interessato, garantito dall'Assistente sociale di riferimento. Il progetto comporterà l'accettazione da parte del nucleo stesso delle condizioni e dei termini del presente accordo, compreso l'impegno a lasciare la struttura al termine del

periodo di permanenza previsto e la sottoscrizione del Regolamento specifico. Qualora i termini del progetto non venissero rispettati da parte del soggetto inserito, la SdS , provvederà, in accordo con il Servizio Sociale ai necessari atti.

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest riconosce all'Associazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze un rimborso per indennità di occupazione pari a € 350,00= mensili per ciascun appartamento, che è già arredato (vuoto per pieno), comprensivo dei consumi (energia elettrica, acqua, gas, e altre utenze) e delle spese di manutenzione ordinaria.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione beni immobili, completi delle necessarie attrezzature per lo svolgimento delle attività cui sono destinati e in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza.

#### ART. 4 FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

La liquidazione avverrà dietro presentazione di documentazione contabile.

La documentazione contabile, se non si è soggetti a fatturazione elettronica, dovrà essere inviata in originale alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI) attraverso tramite posta elettronica certificata indirizzata a :

[gestioneassociata.sds-nordovest@postacert.toscana.it](mailto:gestioneassociata.sds-nordovest@postacert.toscana.it)

Una copia della fatture dovrà essere invece trasmessa al Polo Amministrativo di Scandicci

I corrispettivi previsti in questo atto sono da considerarsi fuori campo IVA ex DPR 633/72 ai sensi dell'art. 8 comma 2 Legge 266/91.

Il pagamento verrà effettuato dall'ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) .

L'Associazione di volontariato Caritas Onlus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

#### ART. 5 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

La Associazione si impegna ad attuare, qualora utilizzi personale dipendente impiegato nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento.

Tutto il personale volontario operante nella struttura è regolarmente assicurato, ai sensi della L. 266/91.

La Associazione si impegna ad assicurare con polizza responsabilità civile terzi, se stessa ed il personale impegnato, inclusi eventuali volontari, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione.

Apposita polizza è stipulata con la compagnia di assicurazione e trasmessa in copia dall'associazione Caritas al Polo amministrativo di Scandicci, ai cui atti è conservata.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività di eventuali volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Associazione dichiara altresì di aver preso conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblicato sul sito dell'Ente.

#### **ART. 6 DIRITTI DEGLI UTENTI**

L'Associazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Associazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'Associazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

#### **ART. 7 VERIFICHE**

La SdS verifica periodicamente lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese. A tale scopo indica quale incaricato il responsabile del Servizio sociale Professionale Dott.ssa Cristina Bandini o suo delegato.

#### **ART. 8 VARIAZIONI**

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Società della Salute eventuali variazioni concernenti nominativi dei Responsabili.

#### **ART. 9 DECORRENZA**

La presente convenzione decorrerà dal 01/01/2018 e conserverà la propria efficacia fino al 31/12/2020.

Tale convenzione potrà essere rinnovata previa previsione concordata tra le parti almeno tre mesi prima

della scadenza.

**ART. 10  
INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

**ART. 11  
CLAUSULA DI REVISIONE**

Nel caso la Società della Salute intenda proporre a Caritas un parziale utilizzo alternativo della struttura, connesso alla sperimentazione di altre attività di cui sorga necessità, le parti si impegnano a rivedere o modificare il contenuto del presente accordo convenzionale anche in anticipo rispetto alla scadenza.

**ART. 12  
REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

**ART. 13  
DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, lì

Per l'Associazione Caritas

Il Legale Rappresentante

Andrea Gori \_\_\_\_\_

Per la Società della Salute Nord Ovest

Il Direttore

Franco Doni \_\_\_\_\_

